ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – ODV –
Delegazione di Rodi Garganico

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 1- DENOMINAZIONE E SCOPI

Oltre quanto specificato nello Statuto, per soccorso sanitario deve intendersi:

1. il servizio di trasporto sanitario degli ammalati dal loro domicilio agli ospedali, agli ospizi e agli enti di assistenza e viceversa;
2. organizzare attività di primo soccorso e trasporto al pronto soccorso di infermi e infortunati con ambulanza;
3. promuovere e organizzare attività di trasporto e di assistenza a disabili e dializzati;
4. il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento del personale nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria;
5. il servizio d'istruzione, formazione e perfezionamento per operazione di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi;
6. il servizio d'istruzione, formazione e perfezionamento per l'assistenza anche a domicilio degli anziani e per l'assistenza in generale;
7. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
8. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti anche con l'utilizzo dei mezzi di soccorso;
9. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
10. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
11. organizzare il servizio di trasporto sangue e organi, campioni biologici e medicinali;
12. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazione private ed istituzione pubbliche;
13. promuovere, organizzare e gestire percorsi formativi per i propri soci e per la collettività;
14. la realizzazione e la produzione di strumenti didattici per le attività di cui al precedente comma;
15. servizi di assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive e culturali ed eventi in genere;
16. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
17. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
18. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
19. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
20. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno dei cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche di temporanea difficoltà;
21. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini dello Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;
22. Promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale.

Art. 2 - FINALITA'

1. La Delegazione dovrà esercitare la propria attività nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per le attività previste dall'art. 1 dello Statuto, la Delegazione, previa comunicazione alla Direzione di Delegazione, potranno formalizzare protocolli d'intesa e/o convenzioni con gli Enti pubblici al fine di porre in essere un rapporto di proficua collaborazione. Tali intese e/o convenzioni, saranno finalizzate a

progetti locali di sensibilizzazione e divulgazione di nozioni in materia di sicurezza e comportamentali in presenza di pericoli in casa, scuola, ambientali.

3. I progetti presentati dalle singola Delegazione alle rispettive Direzioni regionali di Protezione civile devono essere trasmessi previamente al Coordinatore Regionale di riferimento che provvederà, senza indugio, ad inoltrarli alla Direzione di Delegazione per il rilascio del nullaosta.
4. Nell'esercizio delle attività, l'associazione di Delegazione dovrà garantire la copertura assicurativa dei volontari, siano essi associati o non associati, mentre il Presidente di Delegazione dovrà assicurarsi che i soci partecipanti, dispongano di adeguato e conforme abbigliamento a norma sulla sicurezza non trascurando il monitoraggio sanitario, l'informazione, la formazione e l'addestramento. ***L'acquisto delle divise, non diversamente previsto e deciso in sede di Assemblea Ordinaria, è a carico dei volontari***.
5. Per tutte le attività sociali, dovranno essere favorite le condizioni per la partecipazione femminile.

Art. 3 - STENDARDO

1. Lo Stendardo della Delegazione è tenuto dal rispettivo Presidente presso la propria sede, o in mancanza di questa, presso la propria abitazione e sotto la propria responsabilità.
2. Lo Stendardo, sostenuto da un Alfiere con rappresentanza di due soci, partecipa alle cerimonie ed alle altre manifestazioni ufficiali dell'Associazione.
3. Per tutte le altre occasioni non contemplate, l'uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato con richiesta scritta al Coordinatore Regionale o alla Direzione di Delegazione.

Art. 4 - SOCI

1. Per acquisire la qualità di socio, l'interessato deve presentare alla Delegazione prescelta:
 a. Domanda di adesione, su apposito modulo prestampato, al Comitato Esecutivo di Delegazione che provvederà alla trasmissione della domanda alla Segreteria Nazionale per ricevere la successiva tessera associativa;
 b. una foto formato tessera;
 c. fotocopia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 d. pagamento, previo rilascio ricevuta di versamento, della quota annuale stabilita dalla Assemblea Nazionale;
 e. certificato medico, rilasciato dal proprio medico di base del S.S.L., che attesti l'idoneità allo svolgimento di attività di volontariato di Protezione Civile.
2. Le quote annuali di rinnovo dovranno essere versate alla Sede di Delegazione possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, mentre la prima quota di iscrizione di un nuovo socio può essere versata in qualsiasi periodo dell'anno. Sono tenuti, invece, a rinnovare entro il 31 dicembre i componenti dei Comitati Esecutivi, Regionale o di Delegazione, e chiunque ricopra incarichi istituzionali.
3. Il Socio non in regola con il pagamento delle quote di rinnovo non può effettuare alcun intervento istituzionale, né ha diritto di partecipare agli Organismi sociali.
4. In caso di smarrimento o furto della tessera, il socio deve darne comunicazione immediata al Presidente della Delegazione.
5. Il socio che, successivamente alla sua iscrizione, risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dal Registro generale dei soci e dal Libro Soci della propria Delegazione.
6. La Tessera ed il logo sono di esclusiva proprietà dell'Associazione Di Delegazione. Pertanto, al momento della cessazione da socio, questi ha l'obbligo tassativo di renderli alla Delegazione cui apparteneva.
7. Il socio minorenne, in regola con il pagamento delle quote sociali, nell'esercizio del diritto di voto, deve essere rappresentato dall'esercente la potestà.
8. I volontari devono garantire un minimo di disponibilità nella copertura dei servizi per tutto l'anno, in particolare essa deve essere garantita nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre, nell'ambito della campagna AIB.

Art. 5 - SOCI BENEMERITI

1. I soci che saranno nominati benemeriti dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto.
2. La nomina a "Socio Benemerito" rientra nelle facoltà della Delegazione di appartenenza, che la attribuirà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte della stessa. Il Segretario di Delegazione provvederà poi a darne comunicazione alla Segreteria Di Delegazione. Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.

Art. 6 COMITATO ESECUTIVO DI DELEGAZIONE

1. In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati a Presidente, se non vi è espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina di carica sarà attribuita a colui che da più tempo risulta iscritto all'Associazione.
2. Le votazioni, sia quelle dell'assemblea dei soci che quelle interne al consiglio dovranno avvenire a mezzo di opportune schede predisposte.
3. Qualora uno o più componenti del Comitato Esecutivo si dimettano, ovvero siano nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il Comitato Esecutivo provvederà alla loro sostituzione in analogia a quanto previsto per il Comitato Esecutivo nell'art. 19.6 dello Statuto.
4. Perdono la qualità di componenti del Comitato Esecutivo coloro che non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive.
5. Il Comitato esecutivo, preso atto della decadenza, dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata o posta certificata.
6. I componenti del Comitato Esecutivo decaduti dalla carica saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari.
7. Coloro che sono stati eletti a far parte del citato organismo sociale scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli dell'assemblea quadriennale.
8. Il Presidente di Delegazione dovrà comunicare alla Direzione di Delegazione, entro 30 giorni, tutte le modifiche che dovessero intervenire negli organismi territoriali.

Art. 7 - ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

1. Il Presidente di Delegazione in carica partecipa all'Assemblea di Delegazione Ordinaria o Straordinaria in rappresentanza della Delegazione, previa convocazione e per discutere i temi congressuali, gli indirizzi programmatici ed organizzativi.
2. I termini, le modalità di riunione e gli argomenti di competenza dell'Assemblea di Delegazione sono indicati e come previsto dall'art. 9 del Regolamento Nazionale.

Art. 8 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente di Delegazione.
2. Il Comitato Esecutivo provvede alla modifica del presente Regolamento ogni qual volta se ne presenti la necessità. Il Comitato Esecutivo in particolare provvede:
 a) autorizzare il Tesoriere di Delegazione a procedere all'alienazione di beni di proprietà dell'Associazione di Delegazione, su proposta della Direzione Di Delegazione;
 b) dichiarare lo scioglimento della Delegazione, nonché dell'Associazione a norma dell'art 18 dello Statuto;
 c) in caso di dimissioni, decesso, espulsione del Presidente di Delegazione e del Vicepresidente di Delegazione, provvede alla nomina del Commissario Associazione, con la funzione di Presidente ad interim;
 d) esamina in prima istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti del Comitato Esecutivo medesimo e dei volontari di Delegazione.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di Delazione almeno una volta all'anno e può essere straordinariamente convocato dal Presidente o su richiesta motivata da almeno 2 dei suoi membri.
4. Il Presidente fissa la data, il luogo di riunione e l'ordine dei lavori del Comitato Esecutivo, dando mandato al Segretario di provvedere agli avvisi di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo fax o posta elettronica, indicando sugli avvisi, l'ordine del giorno dei lavori da svolgere. Per motivi urgenti e a insindacabile giudizio del Presidente di Delegazione i giorni possono essere ridotti a tre, se utilizzata la forma del telegramma o della posta elettronica. Per le questioni più gravi ed indifferibili, il Presidente di Delegazione può convocare il Comitato Esecutivo in modalità telematica.
5. I componenti del Comitato Esecutivo hanno facoltà di chiedere prima dell'apertura dei lavori, l'inserimento di argomenti non compresi nell'ordine del giorno predisposto dal Presidente di Delegazione purché essi rivestano carattere di urgenza o di interesse generale. In tal caso, si potrà procedere, a parere della maggioranza dei presenti, sia a discussione che ad eventuale votazione.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Art. 9 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo promuove, organizza, autorizza e controlla le attività dell'Associazione, di cui è responsabile, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali secondo le linee indicate dall'Assemblea di Delegazione e dalle eventuali intese raggiunte con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con il Consiglio Direttivo Nazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il Comitato Esecutivo:
 a. delibera sulla gestione amministrativa e sul bilancio consuntivo dell'Associazione;
 b. decide preventivamente sulle iniziative che comportino modifiche al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione;
 c. dà parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente;
 d. redige il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea di Delegazione dei Soci, unitamente al bilancio preventivo redatto sulla base degli elementi forniti dalla Tesoreria Delegazione.
3. Il Comitato Esecutivo di Delegazione è costituito:
 a. dal Presidente di Delegazione;
 b. dal Vicepresidente di Delegazione con incarico di Segretario. Il Segretario coordina l'attività di direzione di Delegazione assumendo la responsabilità della Segreteria del Presidente e dell'ufficio stampa;
 c. dal Tesoriere di Delegazione;
 d. da 2 Consiglieri.
4. Il Comitato Esecutivo, per le quotidiane necessità di gestione della Sede di Delegazione, può avvalersi delle prestazioni di associati residenti in loco, per i quali potrà prevedere una forma di mero rimborso spese.

Art. 10 - IL SEGRETARIO DI DELEGAZIONE

Il Segretario di Delegazione coadiuva il Presidente di Delegazione provvedendo, d'intesa con lo stesso, alle varie incombenze di carattere generale, cura la segreteria amministrativa, le pubbliche relazioni, l'attività operativa del Comitato Esecutivo; risponde del suo operato direttamente al Presidente dal quale può ricevere la delega di firma

Art. 11 - IL TESORIERE DI DELEGAZIONE

Il Tesoriere di Delegazione coadiuva il Presidente di Delegazione provvedendo, d'intesa con lo stesso, alle varie incombenze di carattere amministrativo, cura l'amministrazione, ha cura dei registri contabili che è tenuto ad esibire ad ogni richiesta di qualsiasi socio in regola con le norme del tesseramento.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

1. Il Presidente di Delegazione è il legale rappresentante dell'Associazione ed a lui è demandata la firma.
2. Il Presidente di Delegazione è tenuto ad intervenire anche in azioni legali per ogni atto o fatto che possa cagionare danno all'immagine e/o al patrimonio dell'associazione.
3. Il Presidente di Delegazione ha potere di sostituzione nei confronti degli organi sottordinati in caso di inerzia di questi ultimi o per compimento di atti contrari alle leggi, allo statuto od al regolamento o potenzialmente lesivi per l'immagine o per la vita stessa dell'associazione.

ART. 13 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali hanno durata quadriennale, rinnovabili senza limite di mandato.

ART. 14 - PATRIMONIO DELLA DELEGAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio posseduto dalla Delegazione rimane di proprietà indivisibile dei Soci iscritti negli elenchi dell'Associazione

ART. 15 - PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Le candidature per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, dovranno essere soci in perfetta regola con l'iscrizione e quote, nei termini stabiliti dallo Statuto, e presentate entro la data stabilita nella convocazione dell'Assemblea di Delegazione.
2. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto o via e-mail esclusivamente dall'indirizzo della Delegazione, al Segretario di Delegazione, con la chiara e specifica indicazione per quale Organo ci si candida. Il Segretario di Delegazione protempore compilerà una lista dei candidati, suddivisi in base agli Organi cui sono riferite le candidature, cui sarà data diffusione a mezzo sito dell'Associazione. Detta lista di Candidati verrà, comunque, prima di essere esposta all'Assemblea, sottoposta al vaglio della Commissione Elettorale nominata in apertura della stessa, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, confermarla o meno. In caso dovesse procedere ad esclusioni, sarà il Presidente della Commissione stessa a darne ragioni e motivazioni direttamente all'Assemblea.
3. Qualora le candidature presentate fossero in numero inferiore a quanto stabilito dallo Statuto in merito al numero dei componenti necessari a coprire le cariche dei vari Organismi Nazionali, si potrà, in ambito assembleare e col voto favorevole dell'Assemblea, riaprire le liste e ricercare, fra i presenti, i Candidati mancanti. L'elenco di tutti i nominativi dei Candidati deve essere esposto immediatamente dopo parere favorevole della Commissione Elettorale.

ART. 16 - DISPOSIZIONI COMUNI

Deliberazione degli Organi Associativi.

1. Le deliberazioni degli Organi Associativi sono prese a maggioranza e sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, se non richieste maggioranze specifiche indicate nello Statuto o nel Regolamento. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del presidente dei rispettivi Organi.
2. Il voto espresso in modo palese con alzata di mano può essere adottato e sarà valido per l'approvazione dei più disparati argomenti, salvo i casi riguardanti singole persone, allorché si deve procedere con voto segreto espresso mediante scheda.
3. Con mozione d'ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti si può procedere a votazione segreta anche per altri casi, pur non riguardanti singole persone.
4. Delle deliberazioni prese e degli argomenti trattati nelle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura ed a firma del Presidente e del Segretario di Delegazione per le riunioni delle Assemblee dei soci e dei Comitati esecutivi di Delegazione;
5. Gratuità degli uffici:

a. gli eletti agli uffici nazionali e locali prestano la loro opera gratuitamente;
b. le spese sostenute in conseguenza dell'espletamento degli uffici stessi potranno essere rimborsate purché autorizzate, e dietro presentazione di idonea documentazione;